

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1507 del 31/03/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 ART. 208 E S.M.I. - RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DET. N. 687 DEL 01/03/2010 PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALLA DITTA ARTONI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO UBIICATI IN VIA CHIOZZOLA N.11, FRAZ. COENZO DI SORBOLO (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1537 del 31/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno MARZO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. (disciplina RAEE);
- il D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. (disciplina tecniche/modalità di misura e monitoraggio della radioattività);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### VISTO:

- che la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l. (C.F. 01732850340) con sede legale e impianto in Via Chiozzola, 11 - Loc. Coenzo - 43058 SORBOLO (PR) la determinazione n. 687 del 01/03/2010 l’Autorizzazione per la prosecuzione dell’attività di autodemolizione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi fino alla data del 28/02/2020 ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su rinnovo della precedente autorizzazione; l’atto accorda anche la realizzazione di un nuovo locale da adibire al trattamento dei RAEE;

- che Arpae ha modificato l'autorizzazione con DET-AMB-2017-910 del 23/02/2017 sostituendo la prescrizione di cui al punto n° f), 6) relativa alle analisi delle acque dai piezometri installati presso l'insediamento, da effettuarsi tramite laboratorio certificato, anche privato, con cadenza trimestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae con 15 giorni di anticipo;

#### **VISTO inoltre:**

- che la Ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l. (C.F. 01732850340) con sede legale e impianto in Via Chiozzola, 11 - Loc. Coenzo - 43058 SORBOLO (PR) in data 12/08/2018 ha presentato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 istanza di rinnovo dell'Autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Parma con Determina n. 687 del 01/03/2010 e s.m.i.), acquisita al protocollo di Arpae SAC di Parma ai prot. n. PG/2019/126777 del 12/08/2019;
- all'istanza è allegata la dichiarazione di invarianza relativa alle matrici: scarichi di acque reflue, impatto acustico, recupero e gestione dei rifiuti;
- in istruttoria sono emerse le seguenti modifiche: possibilità di gestire il codice EER 160104\* "veicoli fuori uso" oltre che con l'operazione R4, già autorizzata, anche tramite operazione R13; possibilità di gestire il codice EER 170411 "cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410" oltre che con l'operazione R13, già autorizzata, anche tramite operazione R4; tali inserimenti non comportano una variazione nei quantitativi complessivi di rifiuti gestiti; per i RAEE gestiti, corrispondenti ai codici EER: 160214 "apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213", 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215", 200136 "apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135", la ditta ha aggiunto la possibilità di effettuare una gestione con operazioni R12 ed R4, oltre ad R13 già autorizzata;
- che con nota prot. n. PG/2019/128192 del 14/08/2019 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l. l'avvio del procedimento (L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8) e con nota PG/2019/134519 del 30/08/2019 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter) la quale si è tenuta nelle sedute del 09/09/2019 e del 17/02/2020;
- che in detta Conferenza di Servizi, gli Enti presenti (Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, AUSL, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma) hanno espresso parere favorevole subordinato a determinate prescrizioni relative a modalità operative e gestionali; i Verbali della Conferenza di servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

#### **CONSIDERATI:**

- le dichiarazioni volontarie che la Ditta ha trasmesso riguardo la matrice scarichi (acquisite rispettivamente al prot. Arpae PG/2019/136939 e PG/2019/137252 del 05/09/2019), in cui si afferma che: "(...) *in merito agli scarichi S1 e S2 autorizzati con Determina DET-AMB-2016-1886 del 16/06/2016 (...) nello scarico S1 sono comprese acque domestiche riferite al capannone ed acque meteoriche di prima pioggia dilavamento piazzale; nello scarico S2 confluiscono acque meteoriche di prima pioggia dilavamento piazzale*"; "(...) *nello scarico S3 confluiscono acque reflue domestiche in pubblica fognatura come da autorizzazione n.004-PR/2015 del 15/05/2015 rilasciata da Unione Bassa Est Parmense*";

- le integrazioni trasmesse dalla Ditta in seguito a richiesta formalizzata da Arpae SAC con nota PG/2019/164484 del 24/10/2019 e acquisite in due tempi: prot. Arpae PG/2019/183171 del 28/11/2019 (layout dell'impianto) e prot. Arpae PG/2020/23027 del 13/02/2020; queste ultime contengono:

1. relazione tecnica aggiornata;
2. Allegato 3, - Scheda riassuntiva gestione rifiuti;
3. autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000) in cui si dichiara l'assenza di emissioni in atmosfera da autorizzare ai sensi dell'art. 269 parte Quinta D.Lgs. 152/06 smi e la presenza di n. 2 emissioni in atmosfera derivanti da impianti indicati al punto *bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte Quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1*

*MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel*, dell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua impianti e attività in deroga di cui all'Articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (n.2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, rispettivamente al servizio esclusivo della macchina tritura plastica e della macchina tritura cavi);

4. Planimetria impianto e Planimetria reti fognarie;

- l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a fronte delle richieste degli Enti avanzate in Conferenza di Servizi del 17/02/2020 e recepita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2020/31104 del 26/02/2020, così elencata:

1. relazione tecnica aggiornata; Allegato 3 - "Scheda riassuntiva gestione rifiuti";
2. certificato di registrazione n.10000329357-MSC-DNV GL-ITA al Regolamento Ue 333/2011 con validità dal 20/02/2020 al 19/02/2023;
3. certificato di registrazione n.10000348272-MSC-DNV GL-ITA al Reg. Ue 715/2013 con validità dal 20/02/2020 al 19/02/2023;
4. specifica delle norme di prodotto di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto derivante dal recupero "R4" dei metalli non ferrosi non contemplati dai suddetti Regolamenti comunitari, in particolare zinco e leghe, piombo e stagno;

- la nota di ulteriori chiarimenti (relativi a: conferma delle coordinate e mappali dell'impianto, conferma dati di recupero annuo pari ai dati di capacità di deposito annuo), trasmessa dalla Ditta in data 27/03/2020 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2020/47373 del 30/03/2020;

## VISTI

i seguenti pareri acquisiti da parte degli Enti competenti:

- parere del Comune di Sorbolo Mezzani con nota prot. n.10462/2019 del 06/09/2019, (acquisita al prot. PG/2019/138241 del 06/09/2019), favorevole per gli aspetti inerenti la compatibilità edilizia-urbanistica (in quanto nulla mutato rispetto alla situazione autorizzata) e in merito agli scarichi idrici di propria competenza lo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura (S3), sempre ammesso, senza necessità di autorizzazione, esprime parere favorevole, nel rispetto delle condizioni fissate dal vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e delle eventuali prescrizioni impartite dal gestore del Servizio idrico integrato;

- il parere con nota prot. n. 2012 del 18/02/2020 (acquisito al prot. Arpae PG/2020/26739 del 19/02/2020) del Comune di Sorbolo Mezzani che conferma e ribadisce nei contenuti il precedente parere favorevole del 06/09/2019; tale parere costituisce parte integrante al presente atto (Allegato 3-bis);

- il parere igienico-sanitario favorevole espresso dall'AUSL Str. Organiz. Terr. di Parma con nota prot. n.58119 del 07/09/2019, acquisita al prot. Arpae PG/2019/138358 del 09/09/2019 (conservato agli atti);

- relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2020/42018 del 17/03/2020, con la quale esprime nulla osta al progetto di rinnovo con modifiche, subordinatamente a determinate considerazioni e prescrizioni, relativamente alle matrici: recupero rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato n.2);

## CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

che il SUAP Unione Bassa Est P.se con provvedimento del 21/06/2016 prot. n. 6633 ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche con recapito in acque superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 alla Ditta Artoni Autodemolizioni S.r.l. per l'insediamento di Sorbolo (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2016-1886 del 16/06/2006);

che la Ditta dichiara nella domanda sopra richiamata, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma "...l'invarianza delle

*condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...;*

che la Ditta riguardo alla matrice scarichi ha dichiarazione nella domanda sopra richiamata, che “...*nello scarico S3 confluiscono acque reflue domestiche in pubblica fognatura come da autorizzazione n.004 PR/2015 del 15/05/2015 rilasciata da Unione Bassa Est Parmense*”;

che nel parere del Comune di Sorbolo Mezzani del 18/02/2020 sopra richiamato si legge “...*Quanto allo scarico S3, trattasi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura, scarico sempre ammesso, senza necessità di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dal vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione...*”;

il nulla osta allo scarico, per quanto di competenza, rilasciato dall'Unione Bassa Est P.se in data 22/11/2011 prot. n. 2011/8609 e pervenuto alla Provincia di Parma in data 28/11/2011 prot. n. 70933, già allegato alla Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2016-1886 del 16/06/2006 e allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

che la Ditta, nel corso della Conferenza dei Servizi del 09/09/2019 sopra richiamata dichiara che “...*conferma la situazione come autorizzata...IREN Acqua Gas Spa (ora IRETI Spa) nel parere espresso con nota prot. n.HG005970.1 del 12/11/2015 ritiene che Artoni Autodemolizioni srl possa essere esentata dall'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura previsto dall'art.18 del Regolamento per gli scarichi S1 e S2...*”;

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

#### **CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:**

che la Ditta ha dichiarato con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/23027 del 13/02/2020 che “... *si evidenzia la presenza di n. 2 emissioni in atmosfera ...: n. 1 gruppo elettrogeno alimentato a gasolio a servizio esclusivo della macchina tritura plastica (potenza massima installata: 100 kW) (Emissione E01); n. 1 gruppo elettrogeno alimentato a gasolio a servizio esclusivo della macchina tritura cavi (potenza massima installata: 176 kW) (Emissione E02)...*”

#### **CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:**

- che risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR\_PRUTG\_0044372\_20190829, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 10/09/2019 a carico della suindicata la Ditta Artoni Autodemolizioni S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta Artoni Autodemolizioni S.r.l. con nota del 27/03/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/47343 del 30/03/2020 ha dichiarato “... *di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto di gestione rifiuti già autorizzato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma n.687 del 01/03/2010 ...*”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01181399380282 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

### **DETERMINA**

**DI RILASCIARE il RINNOVO con modifica dell'autorizzazione** rilasciata con Determinazione n. 687 del 01/03/2010 dalla Provincia di Parma, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208

comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 28/02/2030, alla ditta:

Ragione Sociale:	<b>ARTONI Autodemolizioni S.r.l.</b>
Sede Legale	Coenzo di Sorbolo, Via Chiozzola, 11 – 43058 SORBOLO MEZZANI (PR)
Codice Fiscale:	01732850340
per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (R4) di rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso) e il recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi, come di seguito individuato:	
Sede operativa:	Coenzo di Sorbolo, Via Chiozzola, 11 – 43058 SORBOLO MEZZANI (PR)
Rappresentante Legale:	Massimiliano Artoni
Responsabile Tecnico:	Massimiliano Artoni
Riferimenti Catastali	Comune di Sorbolo Mezzani, Foglio 6, mappali 234, 254, 256 e 394
Coordinate	44° 53'.53.7" N - 10° 27' 35.8" E

#### NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

##### per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2020/42018 del 17/03/2020 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

##### per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i rifiuti veicoli fuori uso 160104\* secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima annua di recupero (t)	capacità massima giornaliera di recupero (t/giorno)
160104*	veicoli fuori uso (VFU)	<b>R13 - R4</b>	<b>87</b>	<b>6.336</b>	<b>26,4</b>

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.1. capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi bonificati, non compattati: n.375, pari a 450 t;
- 1.2. VFU annualmente sottoposti a trattamento: **n. 5.280** pari a **6.336 t**;
- 1.3. capacità massima di deposito di VFU non bonificati: **n.66** circa (**80 t** ca.);
- 1.4. VFU giornalmente sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza: **n° 22**, pari a **26,4 t**;
- 1.5. VFU giornalmente sottoposti ad operazioni di demolizione: **n° 25** circa;

- 1.6. VFU giornalmente sottoposti ad operazioni di pressatura: n° 50 circa;
- 1.7. il ritiro dei VFU da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.8. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I, punti n. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.9. e fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni,
- 1.9.1. gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fla semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
- 1.9.2. le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo dovranno essere effettuate al più presto e comunque entro 7 giorni, dopo la cancellazione dal PRA, quest'ultima da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.10. cumulo massimo di autovetture in deposito dopo la messa in sicurezza, 3 file e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
- 1.11. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell'art.15 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.12. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza.
2. possono essere ritirati i seguenti rifiuti, destinati all'attività di messa in riserva "R13":

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	Capacità max istantanea stoccaggio (t)	Capacità max annua stoccaggio (t)
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	134,05	850
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13		
150106	Imballaggi in materiali misti	R13		
191201	Carta e cartone	R13		
200101	Carta e cartone	R13		
150107	Imballaggi in vetro	R13		
160120	vetro	R13		
170202	vetro	R13		
191205	vetro	R13		
200102	vetro	R13		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13		
150102	Imballaggi in plastica	R13		
160119	plastica	R13		

170203	plastica	<b>R13</b>		
191204	Plastica e gomma	<b>R13</b>		
150103	imballaggi in legno	<b>R13</b>		
160103	pneumatici fuori uso	<b>R13</b>		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 (non contenenti amianto)	<b>R13</b>		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	<b>R13</b>		
200307	rifiuti ingombranti	<b>R13</b>		

2.1. per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nel suddetto certificato di iscrizione ed oggetto della vostra attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso al vostro impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13; i rifiuti sottoposti a messa in riserva e non sottoposti a recupero all'interno dell'impianto in parola devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto (in applicazione della Circolare Ministeriale MATTM Prot. n.0001121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi");

3. Possono essere ritirati i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al D.Lgs. n.49 del 14/04/2014 e s.m.i.

<b>Codic e EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni di recupero</b> (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	<b>Capacità max istantanea stoccaggio (t)</b>	<b>Capacità max annua stoccaggio e potenzialità di recupero (t/anno)</b>
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160212	<b>R13, R12, R4</b>	<b>42</b>	<b>1.200</b>
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	<b>R13, R12, R4</b>		
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	<b>R13, R12, R4</b>		

per la messa in riserva con eventuale cernita (R13), deposito per classi omogenee ed invio ad altre attività di recupero autorizzate, oppure effettuazione di ulteriori operazioni di recupero R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), mediante operazioni di trattamento (asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc.o laddove non strutturalmente vincolate con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche) finalizzate, mediante fasi di cernita, selezione, ossitaglio, riduzione volumetrica con macchinari per cesoiatura e pressatura, movimentazione mediante macchine operatrici movimenti, alla produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

3.1 ove disponibili devono essere reperite e conservate le informazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 49/2014 e smi, che i produttori di AEE sono tenuti a mettere a disposizione degli impianti di trattamento;

3.2 le Modalità di raccolta e conferimento la Gestione dei rifiuti in ingresso, i Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti la Messa in sicurezza dei RAEE i Presidi ambientali devono essere gestiti conformemente a quanto stabilito nell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e smi; tra questo si richiama l'attenzione sull'obbligo del controllo radiometrico sui rifiuti all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi, secondo le modalità dallo stesso previste;

3.3 i requisiti tecnici dell'impianto di trattamento devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato VIII del D.Lgs. 49/2014 e smi;

3.4 i rifiuti identificati con codici EER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;

3.5 la messa in riserva comporta anche l'eventuale cernita e la messa in sicurezza mediante le operazioni descritte al comma 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014 e smi;

3.6 i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositate su superfici impermeabili;

3.7 l'effettuazione dell'attività di recupero **R4**, che produca la cessazione della qualifica di "rifiuto" del materiale ottenuto è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

3.7.1 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 333/2011 e smi;

3.7.2 per i rottami di rame e leghe di rame, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti al Reg. UE 715/2013 e smi;

3.7.3 per i rifiuti di metalli non rientranti nel sopraccitato Regolamento Comunitario ma contemplati alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi si richiede di trasmettere anche un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari stessi, estendendola anche per tali rifiuti di metalli. Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti elencati alle lettere a), b), c), d), e) - come indicazione delle norme di prodotto rispettate (es. norme Uni), sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità - per attestare la cessazione della qualifica di rifiuto;

3.8 la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE riconducibili alle categorie 1, 2, 4, 5, 6, di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e dichiarate nella domanda di rinnovo, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; in particolare l'area di trattamento dedicata ai RAEE dovrà essere delimitata e separata da quella dedicata alle altre tipologie di rifiuti; andranno annotati, su apposita sezione del registro carico/scarico rifiuti; il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;

3.9 i rifiuti sottoposti all'operazione di selezione e accorpamento di rifiuti per classi merceologiche omogenee, riconducibile all'operazione "R12" (successiva o contestuale alla messa in riserva R13) e non sottoposti alla successiva operazione di recupero (R4) presso l'impianto in parola, dovranno essere destinati a impianti terzi autorizzati al recupero definitivo degli stessi;

4. Possono essere ritirati per la messa in riserva con eventuale cernita (R13) e recupero (R4) mediante operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (allegato C parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	Capacità max istantanea stoccaggio (t)	Capacità max annua stoccaggio e potenzialità di recupero (t/anno)
100210	scaglie di laminazione	<b>R13 - R4</b>	<b>1.350</b>	<b>5.950</b>
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti ( <i>nota: cascami di lavorazione di metalli non ferrosi</i> )	<b>R13 - R4</b>		
150104	Imballaggi metallici	<b>R13 - R4</b>		
160117	Metalli ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
170405	Ferro e acciaio	<b>R13 - R4</b>		
191202	Metalli ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
200140	Metallo	<b>R13 - R4</b>		
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
170401	Rame, bronzo, ottone	<b>R13 - R4</b>		
170402	Alluminio	<b>R13 - R4</b>		
170403	Piombo	<b>R13 - R4</b>		
170404	Zinco	<b>R13 - R4</b>		
170406	Stagno	<b>R13 - R4</b>		
170407	Metalli misti	<b>R13 - R4</b>		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
191203	Metalli non ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
020110	Rifiuti metallici	<b>R13 - R4</b>		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	<b>R13 - R4</b>		
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	<b>R13 - R4</b>		
160118	Metalli non ferrosi	<b>R13 - R4</b>		
160122	Componenti non specificati altrimenti	<b>R13 - R4</b>		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	<b>R13 - R4</b>		

nel rispetto delle seguenti condizioni:

4.1 deve essere effettuato il controllo radiometrico, all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi, secondo le modalità dallo stesso previste;

4.2 l'effettuazione dell'attività di recupero **R4**, che produca la cessazione della qualifica di "rifiuto" del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

4.2.1 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 333/2011 e smi;

4.2.2 per i rottami di rame e leghe di rame, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 715/2013 e smi;

4.2.3 per i rifiuti di metalli non rientranti nei sopraccitati Regolamenti Comunitari, ma contemplati alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi si richiede di trasmettere anche un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari stessi, estendendola anche per tali rifiuti di metalli. Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti elencati alle lettere a), b), c), d), e) - come indicazione delle norme di prodotto rispettate (es. norme Uni) sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità - per attestarne la cessazione della qualifica di rifiuto.

**Tabella riassuntiva quantitativi di rifiuti gestiti in R13, R12, R4:**

	<b>Capacità istantanea (t)</b>	<b>Potenzialità annua (t/anno)</b>
capacità complessiva di messa in riserva <b>R13</b>	<b>1.613,05</b>	<b>14.336</b>
- di cui VFU:	87	6.336
- di cui RAEE:	42	1.200
- di cui rifiuti metallici:	1.350	5.950
- altri rifiuti ( <u>sola messa in riserva</u> ):	<u>134,05</u>	850
	<b>Potenzialità giornaliera (t/giorno)</b>	<b>Potenzialità annua (t/anno)</b>
potenzialità massima di recupero <b>R12</b> (RAEE):	<b>42</b>	<b>1.200</b>
potenzialità massima complessiva di recupero <b>R4</b>	<b>1.418,4</b>	<b>13.486</b>
- VFU:	26,4	6.336
- di cui RAEE:	42	1.200
- di cui rifiuti metallici:	1.350	5.950

5. In aggiunta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi, al D.Lgs. 209/2003 e smi, al D.Lgs. 49/2014 e smi, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari;

5.1 Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione dell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;

5.2 il deposito dei rifiuti, sia ritirato che prodotto, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato e dotate di tutte le strutture che consentano per tipologia di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;

5.3 gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l'altezza della barriera perimetrale a verde e comunque non dovranno superare l'altezza massima di 3 metri;

5.4 i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;

5.5 presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso.

6. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, alle seguenti prescrizioni:
- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
  - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
  - delle vigenti norme antincendio;
  - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
  - della normativa in materia di tutela delle acque;
  - della normativa in materia di inquinamento acustico;
  - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
  - della normativa vigente in materia di rifiuti;
  - dei diritti di terzi;
- 6.1. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
- 6.2. dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
- 6.3. i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
- 6.4. la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
- 6.5. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
- 6.6. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
- 6.7. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
- indicazione degli estremi del presente Atto;
  - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
  - scadenza: il **28/02/2032**;
  - importo: euro **205.800,00** (euro duecentocinquemilaottocento//00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
- 6.8. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
- 6.9. per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
- 6.10. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
- 6.11. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
- 6.12. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta

dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;

- 6.13. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità;
- 6.14. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 6.15. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 6.16. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 6.17. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

**per la matrice scarichi idrici**, di *specificata competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma*, **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. gli scarichi che si individuano come di seguito:

**S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali, previo trattamento in sedimentazione e separazione idrocarburi con filtro a coalescenza e acque reflue domestiche previo trattamento in depuratore biologico a fanghi attivi; nonché acque meteoriche dei pluviali e di seconda pioggia;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 5 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale parallelo alla strada comunale di Chiozzola;
- bacino: Torrente Enza;
- volume scaricato: circa 2900 mc/anno + 300 mc/anno di acque reflue domestiche;
- portata media: 0,027 mc/s + 0,04 mc/s di acque reflue domestiche;
- portata massima: 0,135 mc/s + 0,125 mc/s di acque reflue domestiche;

**S2 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali previo trattamento in vasca di defangazione, disoleatore e filtri oleoassorbenti; acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali previo trattamento in vasca di defangazione, disoleatore e filtri oleoassorbenti, nonché acque meteoriche di seconda pioggia;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale parallelo alla strada comunale di Chiozzola;
- bacino: Torrente Enza;

- volume scaricato: 2080 mc/anno;
- portata media: 0,0058 mc/s;
- portata massima: 0,040 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. PG/2020/42018 del 17/03/2020 (Allegato 2) e nel nulla osta dell'Unione Bassa Est P.se del 22/11/2011 prot. n. 2011/8609 (Allegato 3) sopra citato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 e S2:

- 1) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'autorizzazione dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 2) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 3) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 4) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.
- 5) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 6) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 7) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

**DI INVIARE** copia del presente atto: alla Ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Str. Organizz. terr.le di Parma - SIP e SPSAL, al Comune di Sorbolo Mezzani, al SUAP Unione Bassa Est P.nse, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza;

**DI REVOCARE**, in quanto sostituita dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, l'atto rilasciato dalla Provincia di Parma con Det. n.687 del 01/03/2010 e sue successive modifiche, nonché la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1886 del 16/06/2016 rilasciata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma in merito alla matrice scarichi idrici (e inviata al SUAP);

**DI STABILIRE:**

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
  1. Verbali sedute della Conferenza di Servizi;
  2. Relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma PG/2020/42018 del 17/03/2020, con allegato tecnico relativo alle emissioni in atmosfera;
  3. nulla osta allo scarico dell'Unione Bassa Est P.se prot. n. 2011/8609 del 22/11/2011 (già allegato alla Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2016-1886 del 16/06/2006); parere Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. 2012 del 18/02/2020 (PG/2020/26739 del 19/02/2020).

G.M. Simonetti

Sinadoc n.24118/2019

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza di Servizi decisoria**

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

**Oggetto: Ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l. - stabilimento ubicato in Via Chiozzola n.11 in fraz. Coenzo - 43058 Sorbolo Mezzani**

**Procedimento di Rinnovo dell'Autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 comma D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta**

**Verbale seduta I di lunedì 9 settembre 2019**


Oggi lunedì 9 settembre 2019, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/134519 del 30/08/2019, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

<b>Ente / Ditta</b>
ARTONI Autodemolizioni S.r.l.
Comune di Sorbolo Mezzani
AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma

Alla seduta sono presenti:

<b>Ente / Ditta</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Parma (Arpae ST)	Giovanni Maria Simonetti, Sara Reverberi, Alessandro Musiari
Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano 
ARTONI Autodemolizione Srl	Massimiliano Artoni, <i>accompagnato dal consulente</i>

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di: Comune di Sorbolo Mezzani, AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL.

La seduta ha inizio alle ore 10.10.

Arpae SAC Parma dà lettura alla Conferenza del parere igienico-sanitario favorevole, pervenuto da AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. di Parma con nota prot. n.58119 del 07/09/2019; la Conferenza ne prende atto.

Si dà inoltre lettura del parere favorevole pervenuto dal Comune di Sorbolo Mezzani con nota prot. n.10462/2019 del 06/09/2019, valutati gli aspetti di compatibilità edilizia-urbanistica e relativamente alla matrice scarichi idrici S1, S2 (non di diretta competenza) e S3. Per quanto riguarda lo scarico S3 in pubblica fognatura si richiamano le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione impartite dal gestore del Servizio idrico integrato.

Vigili del Fuoco - In seguito a sopralluogo presso l'impianto in data 24/01/2019 con nota prot. 1386 è stato rilasciato alla Ditta il Certificato Prevenzione Incendi fino al 10/06/2022 (un mese prima di tale scadenza dovrà essere avanzata istanza di rinnovo). Si chiede se sono intercorse variazioni.

La Ditta dichiara che al momento non sono state previste modifiche rispetto al documentazione di valutazione progetto.

V.V.F. In caso di modifiche future dovrà essere presentata istanza di variazione al CPI, sempre tramite SUAP competente.

Arpae ST chiede se la domanda di rinnovo comporta modifiche impiantistiche o alla planimetria (risalente al 2009) rispetto a quanto autorizzato.

La Ditta dichiara che per il momento non sono state previste modifiche contestuali al rinnovo.

Arpae ST dovendo, in questa sede, valutare e rinnovare l'autorizzazione dello stato di fatto si chiede di presentare una nuova planimetria aggiornata allo stato di fatto attuale, sia per le reti idriche che del layout gestione rifiuti, firmate da tecnico abilitato.

Chiede i seguenti chiarimenti:

- si chiede di specificare quali operazioni di quelle elencate agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. si intende svolgere sui codici di rifiuti RAEE non pericolosi in ingresso, dal momento che alcune operazioni come ad esempio quelle che comportano il cambio di codice EER, sono riconducibili all'operazione "R12" (autorizzabile in procedura ordinaria), piuttosto che all'operazione "R13" (unica operazione ad oggi ammessa nell'autorizzazione);
- la capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non compattati resta pari a 375 mezzi ;
- la sovrapposizione massima ammessa resta fissata a 3 veicoli ancora da trattare, ai sensi del D.Lgs. 209/2003, e comunque non superiore a mezza scossa del limite massimo di altezza della barriera perimetrale, come già prescritto in autorizzazione;

Ditta lamenta la difficoltà gestionale a rispettare la prescrizione "l'operazione di "messa in sicurezza" potrà essere protratta fino ad un massimo di 7 giorni" prevista in autorizzazione; si chiede di allinearla ai tempi massimi di 30 giorni previsti dal D.Lgs. 209/2003 smi per la rottamazione.

Arpae ST verificherà quali sono i termini massimi imposti dalla normativa.

Arpae ST chiede cosa esce dall'operazione R4 effettuata sui V.F.U..

La Ditta risponde: le frazioni di ferro, i motori, i paraurti in polipropilene, i vetri, i serbatoi in polietilene sono inviati a recupero esterno come rifiuti. Le carcasse sono destinate ai mulini, cioè vengono pressate in cubi.

Arpae ST: fa presente che i due codici EER 02.01.10 (rifiuti metallici prodotti dal settore agricolo) e 19.10.01 (rifiuti di ferro e acciaio prodotto da frantumatori di metalli) non sono contemplati dal DM 5/2/98 smi alle tipologie 3.1 e 3.2. pertanto si può autorizzare solo l'operazione R13 (non l'R4?) - La cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti di ferro acciaio è autorizzabile esclusivamente se la Ditta si certifica ai sensi del

*GMS*  
*[Signature]*

Regolamento Ue 333/2011 e per i rifiuti in rame e leghe di rame se la Ditta si certifica ai sensi del Reg. Ue 715/2013.

La Ditta dichiara di non essere registrata ai sensi dei due regolamenti comunitari citati, però obietta che non riuscirebbe a lavorare senza l'autorizzazione all'operazione R4 sui codici EER di rifiuti metallici, poiché i clienti ricevono i metalli preferenzialmente con qualifica di m.p.s.

Arpae SAC Parma segnala la scadenza prossima fissata per il 28/02/2020. Nel caso l'istruttoria di rinnovo non si concluda in tempo sarà possibile per la Ditta proseguire l'attività ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. previa estensione della garanzia finanziaria.

La Ditta dichiara di non essere registrata ai sensi dei Regolamenti comunitari n.333/2011 e n.715/2013, in quanto i materiali escono preferenzialmente dall'impianto come rifiuti, avviati a recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati.

Sugli scarichi la Ditta conferma la situazione come autorizzata:

- S1: acque meteoriche (prima pioggia) di dilavamento piazzale, più reflue domestiche dai servizi igienici del capannone, previo depuratore biologico, con recapito, previo fosso, in acque superficiali in canale Naviglio;
- S2: acque meteoriche (prima pioggia) di dilavamento piazzale, previo trattamento fanghi e disoleatore, con recapito, previo fosso, in acque superficiali in canale Naviglio;
- S1, S2 sono autorizzati con Provvedimento SUAP rilasciato con prot. n.1886/2016 e scadenza 21/06/2020;
- S3: reflui domestici recapitano in pubblica fognatura a decorrere dal 15/05/2015, come da autorizzazione rilasciata dal Comune di Sorbolo Mezzani prot. n.4380/2015 nel rispetto del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e delle prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato (IRETI Spa);
- IREN Acqua Gas Spa (ora IRETI Spa) nel parere emesso con nota prot. HG005970.1 del 12/11/2015 ritiene che Artoni Autodemolizioni Srl possa essere esentata dall'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura previsto dall'art. 18 del Regolamento, per gli scarichi S1 e S2;

Arpae ST preso atto che non ci sono state modifiche dal 2016 ad oggi, si rilascia parere favorevole al rinnovo anticipato entro l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Arpae ST Riguardo la matrice rumore, preso atto dalla dichiarazione di invarianza del 09/08/2019 che nulla è cambiato (anche se si fa riferimento alla Valutazione del 2009) si rilascia parere favorevole alla prosecuzione dell'attività.

Ditta dichiara che dalle ultime misure fonometriche risultano rispettati i limiti della zonizzazione comunale.


La Conferenza chiede le seguenti integrazioni:

1. relazione tecnica aggiornata in cui siano descritte le operazioni di recupero effettivamente svolte sulle varie tipologie (suddivise per macrocategorie) di rifiuti in ingresso;
2. tabella dell'Allegato 3 - rifiuti in ingresso e relative operazioni, raggruppate per tipologie omogenee di materiali; tenendo conto delle novità normative introdotte nel D.Lgs. 49/2019 sui RAEE si valuti se inserire la richiesta dell'operazione R12; per i metalli specificare le tipologie del DM 05/02/98 e s.m.i. (ad es. 3.1 e 3.2) di riferimento; stralciare le operazioni R4 per i codici EER di rifiuti non contemplati dal DM 05/02/98 (02.01.10 e 19.10.01);
4. confermare o meno l'esigenza di autorizzare la duplice operazione R4 ed R13;
5. presentare la Planimetria reti idriche e la Planimetria layout rifiuti aggiornate allo stato di fatto attuale;

Arpae SAC Parma richiederà formalmente integrazioni alla Ditta sospendendo i tempi istruttori del procedimento, fino alla presentazione delle stesse; dopodiché convocherà ulteriore seduta della Conferenza.

La seduta si chiude alle ore 13:15.

Letto, firmato e sottoscritto



Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano	<i>Vincenzo Giordano</i>
ARTONI Autodemolizione Srl	Artoni Massimiliano	<i>Artoni Massimiliano</i>

**Conferenza di Servizi decisoria**

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

**Oggetto: Ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l. - stabilimento ubicato in Via Chiozzola n.11 in fraz. Coenzo - 43058 Sorbolo Mezzani**

**Procedimento di Rinnovo dell'Autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 comma D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta**



**Verbale seduta II di lunedì 17 febbraio 2020**



Oggi lunedì 17 febbraio 2020, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la II seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2020/23640 del 13/02/2020, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

<b>Ente / Ditta</b>
ARTONI Autodemolizioni S.r.l.
Comune di Sorbolo Mezzani
AUSL Distretto di Parma - SISP e SPSAL
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma

Alla seduta sono presenti:

<b>Ente / Ditta</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Parma (Arpae ST)	Giovanni Maria Simonetti, Sara Reverberi, Alessandro Musiari 
Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano 
AUSL - Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. di Parma	Elisa Mariani

Si prende atto che per i due rifiuti codici EER 02.01.10 (rifiuti metallici prodotti dal settore agricolo) e 19.10.01 (rifiuti di ferro e acciaio prodotto da frantumatori di metalli), non contemplati dal DM 5/2/98 smi, avendo la ditta intrapreso e quasi concluso la registrazione ai sensi del Reg. Ue 333/2011, potrà effettuare su questi l'operazione "R4" una volta certificata. Arpae ST prende atto delle operazioni elencate agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. che saranno svolte sui codici di rifiuti RAEE non pericolosi in ingresso; nonché dell'aggiunta dell'operazione "R12" oltre alle operazioni "R13" ed "R4".

Emissioni in atmosfera: sarà prescritto il rispetto dei limiti di legge delle emissioni derivanti dall'uso dei gruppi elettrogeni, da dimostrarsi attraverso opportuna verifica analitica da tenere a disposizione degli Enti/Organi di controllo.

Si raccomanda la Ditta ad effettuare i controlli radiometrici correttamente sui rifiuti metallici in ingresso, attuando metodi e modalità previste dall'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Si effettueranno controlli mirati anche su questo aspetto.

La Ditta dichiara di aver incaricato un esperto qualificato e di aver effettuato i necessari corsi di formazione al personale. L'impianto è dotato di strumento portatile di rilevamento della radioattività. Chiede ad Arpae ST se sia sufficiente registrare l'esito positivo o negativo dei rilevamenti o se il rapporto di prova deve avere il dettaglio delle misure effettuate.

Arpae ST è preferibile registrare tramite un rapporto più approfondito il dettaglio delle misure effettuate.

La Ditta spiega che vengono ritirati due tipo diversi di cavi (cod. EER 170411): quelli in alluminio o materiale dielettrico verranno sottoposti alla sola messa in riserva "R13", mentre solamente quelli contenenti conduttori in rame potranno essere sottoposti a operazione di recupero "R4" e generare end of waste ai sensi del Reg. Ue 715/2013.

La Ditta dichiara di aver quasi ultimato il percorso di certificazione ai sensi dei due Regolamenti comunitari Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013 per attestare rispettivamente la cessazione della qualifica di rifiuti ("end of waste") di rottami in ferro e acciaio e in rame e leghe di rame; dichiara di essere in attesa del rilascio del Certificato finale (previsto entro una settimana) da parte dell'Ente di certificazione, che ha già terminato la fase di ispezione e supervisione delle procedure.

La Ditta chiede nuovamente che sia adeguata la prescrizione in autorizzazione relativa alle tempistiche massime per la cancellazione al PRA e successiva messa in sicurezza dei veicoli fuori uso nel rispetto di quanto attualmente previsto dalla attuale normativa D.Lgs. 209/2003 e s.m.i..


Arpae ST e SAC prendono atto che nella versione oggi vigente del D.Lgs. 209/2003 s.m.i., l'art.5, comma 8 prevede che la cancellazione dal PRA avvenga entro 30 giorni, mentre al successivo comma 9 è previsto che il gestore proceda al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso; inoltre, all'art. 6 comma 2 lett. a) del medesimo decreto, è previsto che le operazioni di trattamento di messa in sicurezza del V.F.U., a carico del gestore, siano effettuate "al più presto". Da una lettura coordinata dei suddetti articoli si ritiene di dover modificare la prescrizione, prevedendo che le operazioni di messa in sicurezza sul rifiuto cod. EER 160104\* dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 7 giorni a decorrere dalla data di avvenuta cancellazione dal PRA (la quale dovrà a sua volta essere compiuta entro i termini di legge, art. D.Lgs. 209/2003 s.m.i. all'art.5, comma 8 e Codice della strada).

Si discute la tempistica massima di deposito dei mezzi entro l'impianto dal momento del ricevimento.

La Ditta dichiara che la normativa prevede una giacenza massima di 180 giorni, mentre in autorizzazione è prescritto un tempo massimo di 80 giorni. Si chiede di allineare tale tempistica alla normativa.

Arpae ST e Arpae SAC si impegnano a verificare quale termine temporale imponga la normativa vigente e ad adeguare conseguentemente la prescrizione nell'atto di rinnovo autorizzazione unica.

Si richiama, infine, il parere del Comune di Sorbolo Mezzani (nota prot. n.10462/2019 del 06/09/2019), in cui oltre al parere favorevole sugli aspetti di compatibilità edilizia-urbanistica, richiamava le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione impartite dal gestore del Servizio idrico integrato relativamente allo scarico "S3" in pubblica fognatura di competenza, autorizzato con atto prot. n.4380/2015.



ARTONI Autodemolizione S.r.l.

Massimiliano Artoni, *accompagnato dal consulente*  
Stefano Sacconi

Risulta assente, anche se regolarmente convocato con la nota sopracitata, il rappresentante del Comune di Sorbolo Mezzani.

La seduta ha inizio alle ore 10.25.

Arpae SAC Parma introduce la seduta richiamando le ultime integrazioni presentate in data 13/02/2020, contenente:

- Planimetria layout impianto,
  - Planimetria reti idriche (confermate rispetto a quanto già autorizzato),
  - aggiornamento Relazione Tecnica e Allegato 3 (tabella elenco e potenzialità rifiuti),
  - dichiarazione (DPR 445/2000 smi) relativa alle emissioni in atmosfera da gruppi elettrogeni,
- e cede la parola agli Enti per le valutazioni di competenza.

Vigili del Fuoco – Conferma quanto fatto presente la scorsa seduta.

Chiede alla ditta di quantificare i lavoratori addetti.

La Ditta dichiara che al momento sono impiegati 16 lavoratori dipendenti.

AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. di Parma

prende atto del fatto che non sono state apportate variazioni alle sorgenti rumorose, né ai recettori, quindi risultano confermate le valutazioni di impatto acustico agli atti e si conferma il proprio parere igienico-sanitario favorevole, emesso con nota prot. n.58119 del 07/09/2019.

Arpae ST riguardo la gestione dei RAEE chiede se la Ditta tratta anche sostanze lesive dell'ozono; in tal caso dovrà essere osservato quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art.5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonché dal Regolamento (Ce) n. 1005/2009, richiamati anche nel D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.

Si chiede come mai per i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi nella Allegato 3 si faccia riferimento al solo DM 05/02/98 s.m.i. e non ai regolamenti comunitari Reg. Ue 333/2011 e 715/2013, più pertinenti e specifici. Si evidenzia, fra l'altro, il differente sforzo in termini di controllo e analisi richiesta dalle due norme di riferimento.

Si chiede di integrare la colonna destra della tabella Allegato 3 aggiungendo, dove pertinente, anche il riferimento al Regolamento comunitario 333/2011 o al Reg.Ue 715/2013, in quanto sovraordinati rispetto al DM 05/02/98, ai sensi dell' Art. 184-ter comma 3 (come recentemente riformulato dalla L. 128/2019).

Si prende atto che i dati di t/giorno e mc/giorno di altri rifiuti (esclusi i V.F.U.) conferiti all'impianto sono stati aumentati (da 36 a 45 mc/g; da 28 a 36 t/g) rispetto alla domanda di rinnovo iniziale, ferme restando le potenzialità complessive annue di recupero e stoccaggio.

Con riferimento ai dati tecnici dell'impianto riportati all'inizio dell'Allegato 3, si conviene che la "quantità massima complessiva di rifiuti giornalmente conferita all'impianto" è differente concettualmente dalla "potenzialità nominale di trattamento rifiuti recuperato", anche dal punto di vista delle verifiche.

Sui cavi di rame (cod. EER 170411) è prevista sia la messa in riserva R13 che l'operazione di recupero R4. Si chiedono chiarimenti.

Arpae SAC e Arpae ST chiedono sia presentata un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari sopra citati, estendendola anche per i rifiuti di metalli non contemplati dai Regolamenti stessi, ma ascrivibili alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi (vale a dire piombo, zinco, stagno e altri metalli non ferrosi). Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3, con particolare riferimento a quanto richiesto alle lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (es. indicazione delle norme di prodotto rispettate, sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità).

Relativamente agli scarichi "S1" ed "S2" (scarichi di acque meteoriche e di dilavamento recapitanti in corpo idrico superficiale), in quanto nulla è mutato, si richiamano i contenuti dell'autorizzazione emessa da Arpae SAC (Provvedimento conclusivo SUAP prot. n.1886/2016) che costituirà titolo integrato nell'atto di rinnovo Autorizzazione unica (Art. 208 D.Lgs. 152/06 smi).

La Conferenza in definitiva resta in attesa di acquisire formalmente dalla ditta i seguenti chiarimenti:

- Allegato 3 - tabella rifiuti con aggiunta nell'ultima colonna a destra dei riferimenti ai Regolamenti Ue 333/11 e 715/13, ove rispettivamente pertinenti;
- copia dell'attestato di certificazione ai Reg.Ue 333/11 e 715/13, appena reso disponibile dall'Ente di certificazione;
- integrazione delle procedure di recupero e attestazione cessazione qualifica di rifiuto ("end of waste") estese ai 3 cod.EER Pb, Zn e Stagno e alti metalli non contemplati dai Regolamenti comunitari bensì ascrivibili alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi;

Se la documentazione che la Ditta si impegna a trasmettere entro 10 giorni da oggi sarà giudicata esaustiva dagli Enti, non sarà necessario convocare ulteriore seduta della Conferenza.

Seguirà quindi relazione tecnica da parte di Arpae ST e l'atto di rinnovo autorizzazione da parte di Arpae SAC Parma.

La seduta si chiude alle ore 12:20.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano	<i>Vincenzo Giordano</i>
AUSL - Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma	Elisa Mariani	<i>Elisa Mariani</i>
ARTONI Autodemolizione Srl	Artoni Massimiliano	<i>Artoni Massimiliano</i>

Rif. Prot. PG/2020/34671

Sinadoc n.24118/2019

Arpae SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest  
*Posta interna*

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Rinnovo dell’Autorizzazione unica alla gestione (smaltimento e recupero) dei rifiuti. Ditta: ARTONI Autodemolizioni S.r.l. - stabilimento ubicato in Via Chiozzola n. 11 in fraz. Coenzo – 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Relazione tecnica definitiva.**

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per il rinnovo dell’autorizzazione relativa all’impianto di gestione rifiuti, autorizzato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma, n. 687 del 01/03/2010 ARTONI Autodemolizioni **S.r.l.**, si esprime quanto di seguito riportato

Preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

- trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2019/126777 del 12/08/2019;
- delle successive integrazioni richieste nella CdS del 09/09/2019, acquisite da Arpae con prot. PG/2019/183171 del 28/11/2019 e con prot. PG/2020/23027 del 13/02/2020;
- delle successive integrazioni richieste nella CdS del 17/02/2020, acquisite da Arpae con prot. PG/2020/31104 del 26/02/2020;

si prende atto che:

la Ditta ARTONI Autodemolizioni **S.r.l.** è titolare di un autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06 per l’esercizio di attività di autodemolizione (R4), messa in riserva e trattamento (R13 – R4) di rifiuti speciali non pericolosi;

nella domanda di rinnovo la ditta ha aggiunto la possibilità di gestire il codice EER 160104\* “veicoli fuori uso” oltre che con l’operazione R4, già autorizzata, anche tramite operazione R13; ed ha aggiunto la possibilità di gestire il codice EER 170411 “cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410” oltre che con l’operazione R13, già autorizzata, anche tramite operazione R4; tali inserimenti non comportano una variazione nei quantitativi complessivi di rifiuti gestiti;

inoltre per i RAEE gestiti, corrispondenti ai codici EER

160214 “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213”,  
160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215”,  
200136 “apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135”, la ditta ha aggiunto la possibilità di effettuare una gestione con operazioni R12 ed R4, oltre alla R13 già autorizzata.

non viene modificata la potenzialità annua del centro e non intervengono modifiche nei codici e nei quantitativi gestiti; infatti i quantitativi complessivamente trattati non subiscono alcuna variazione, così come la struttura dello stabilimento;

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

## MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte IV	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/recuperabili
160104*	Veicoli fuori uso	R13 - R4	87 t	6336 t	26,4 t

- 1.1 capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi bonificati non compattati: n° 375, pari a 450 t;
- 1.2 veicoli fuori uso annualmente sottoposti a trattamento: n. 5.280 circa (6.336 ton ca.)
- 1.3 capacità massima deposito veicoli fuori uso non bonificati: n. 66 circa (80 ton ca.)
- 1.4 veicoli fuori uso giornalmente sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza: n. 22 circa (26 ton ca.)
- 1.5 veicoli fuori uso giornalmente sottoposti ad attività di demolizione: n. 25 circa
- 1.6 veicoli fuori uso giornalmente sottoposti ad attività di pressatura: n. 50 circa
- 1.7 il ritiro dei veicoli fuori uso da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art.5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.8 lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I, punti n.5, 6 e 7, del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.9 le fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I al Dlgs 24 giugno 2003 n. 209 e smi, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1.9.1 gli autoveicoli conferiti all'impianto, potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
- 1.9.2 le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo dovranno essere effettuate al più presto, e comunque entro 7 giorni, dopo la cancellazione dal PRA, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.10 cumulo massimo di autovetture in deposito dopo la messa in sicurezza: 3 file e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
- 1.11 la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell'art.15 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.12 nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza.
- 2 possono essere ritirati per la messa in riserva con eventuale cernita (R13) e successivo deposito per classi omogenee ed avvio ad altre attività di recupero autorizzate, i seguenti rifiuti:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV	Capacità max istantanea stoccaggio	Capacità max annua stoccaggio
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	134,05 t	850 t
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13		
150106	Imballaggi in materiali misti	R13		
191201	Carta e cartone	R13		
200101	Carta e cartone	R13		
150107	Imballaggi in vetro	R13		
160120	vetro	R13		
170202	Vetro	R13		
191205	Vetro	R13		
200102	Vetro	R13		

120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13		
150102	Imballaggi in plastica	R13		
160119	Plastica	R13		
170203	Plastica	R13		
191204	Plastica e gomma	R13		
150103	Imballaggi in legno	R13		
170201	Legno	R13		
160103	Pneumatici fuori uso	R13		
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13		
200307	Rifiuti ingombranti	R13		

- 3 Possono essere ritirati i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al D.Lgs 49 del 14/04/2014 per la messa in riserva con eventuale cernita (R13), deposito per classi omogenee ed invio ad altre attività di recupero autorizzate, oppure effettuazione di ulteriori operazioni di recupero R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), mediante operazioni di trattamento (asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche) finalizzate, mediante fasi di cernita, selezione, ossitaglio, riduzione volumetrica con macchinari per cesoiatura e pressatura, movimentazione mediante macchine operatrici semoventi, alla produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte IV	Capacità max istantanea stoccaggio	Capacità max annua stoccaggio
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 - R12 - R4	42 t	1200 t
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13 - R12 - R4		

200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 - R12 - R4		
--------	--	----------------	--	--

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 3.1 ove disponibili, devono essere reperite e conservate le informazioni di cui all'art. 27 del D.Lvo 49/2014 e smi, che i produttori di AEE sono tenuti a mettere a disposizione degli impianti di trattamento;
- 3.2 le Modalità di raccolta e conferimento, la Gestione dei rifiuti in ingresso, i Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti, la Messa in sicurezza dei RAEE, i Presidi ambientali devono essere gestiti conformemente a quanto stabiliti nell'allegato VII del D.Lgs 49/2014 e smi; tra questi, si richiama l'attenzione sull'obbligo del controllo radiometrico sui rifiuti all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e smi, secondo le modalità dallo stesso previste;
- 3.3 i requisiti tecnici dell'impianto di trattamento devono essere conformi a quanto disposto nell'allegato VIII del D.LGS 49/2014 e smi;
- 3.4 i rifiuti identificati con codici EER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
- 3.5 la messa in riserva comporta anche l'eventuale cernita e la messa in sicurezza mediante le operazioni descritte al comma 4 dell'allegato VII del D.Lgs 49/2014 e smi;
- 3.6 i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositati su superfici impermeabili;
- 3.7 l'effettuazione dell'attività di recupero R4, che produca la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
  - 3.7.1 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 333/2011 e smi;
  - 3.7.2 per i rottami di rame e leghe di rame, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 715/2013 e smi;
  - 3.7.3 per i rifiuti di metalli non rientranti nei sopracitati Regolamenti Comunitari, ma contemplati alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi si richiede di trasmettere anche un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari stessi, estendendola anche per tali rifiuti di metalli. Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti elencati alle lettere a), b), c), d), e) - come indicazione delle norme di prodotto rispettate (es. norme Uni), sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità - per attestarne la cessazione della qualifica di rifiuto.

4 possono essere ritirati per la messa in riserva con eventuale cernita (R13) e recupero (R4) mediante operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica i seguenti rifiuti:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 – Parte IV	Capacità max istantanea stoccaggio	Capacità max annua stoccaggio
100210	scaglie di laminazione	R13 - R4	1350 t	5950 t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R4		

120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R4		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (nota: cascami di lavorazione di metalli non ferrosi)	R13 - R4		
150104	Imballaggi metallici	R13 - R4		
160117	Metalli ferrosi	R13 - R4		
170405	Ferro e acciaio	R13 - R4		
191202	Metalli ferrosi	R13 - R4		
200140	Metallo	R13 - R4		
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 - R4		
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 - R4		
170401	Rame, bronzo, ottone	R13 - R4		
170402	Alluminio	R13 - R4		
170403	Piombo	R13 - R4		
170404	Zinco	R13 - R4		
170406	Stagno	R13 - R4		
170407	Metalli misti	R13 - R4		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R4		
191203	Metalli non ferrosi	R13 - R4		
020110	Rifiuti metallici	R13 - R4		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R4		
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 - R4		
160118	Metalli non ferrosi	R13 - R4		
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R4		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 - R4		

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 4.1 deve essere effettuato il controllo radiometrico, all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e smi, secondo le modalità dallo stesso previste;
- 4.2 l'effettuazione dell'attività di recupero R4, che produca la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto dei seguenti criteri

- 4.2.1 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 333/2011 e smi;
  - 4.2.2 per i rottami di rame e leghe di rame, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 715/2013 e smi
  - 4.2.3 per i rifiuti di metalli non rientranti nei sopracitati Regolamenti Comunitari, ma contemplati alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi si richiede di trasmettere anche un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari stessi, estendendola anche per tali rifiuti di metalli . Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti elencati alle lettere a), b), c), d), e) - come indicazione delle norme di prodotto rispettate (es. norme Uni), sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità - per attestarne la cessazione della qualifica di rifiuto.
- 5 In aggiunta alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e smi, al D.Lgs 209/2003 e smi, al D.Lgs 49/2014 e smi, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:
- 5.1 Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da..." ) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità.
  - 5.2 il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
  - 5.3 gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l'altezza della barriera perimetrale a verde e comunque non dovranno superare l'altezza massima di 3 metri;
  - 5.4 i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
  - 5.5 presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso.

## **MATRICE SCARICHI IDRICI**

Trattasi di richiesta di rinnovo del Provvedimento Unico di Autorizzazione prot.n. 6633 del 21/06/2016 rilasciato dal SUAP di Sorbolo Unione Bassa Parmense.

Si prende atto della dichiarazione presentata a corredo dell'istanza, a firma del Responsabile Legale della società, nella quale si conferma l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Sono presenti due punti di di scarico in corpo idrico denominati S1 – S2, in particolare:

S1 - comprende le acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali trattate in impianto composto da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici trattate in un impianto ad ossidazione totale dimensionato per 5 a.e. ed acque meteoriche di seconda pioggia;  
 S2 - composto da acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali preventivamente trattate in impianto composto da sedimentatore e disoleatore con filtro oleoassorbenti ed acque di seconda pioggia.  
 E' presente una terza condotta di scarico (S3) che veicola in pubblica fognatura le acque reflue domestiche .

Visto il D.Lgs. 152/06 Parte Terza e s.m.i.;

Vista la Delibera Regionale n. 1860 del 18/12/2006 in attuazione alla Delibera Regionale n. 286 del 14/02/2006;

limitatamente agli atti presentati, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si accoglie favorevolmente l'istanza e si classificano gli scarichi S1 ed S2 in corpo idrico: acque meteoriche di prima pioggia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto dei limiti d'emissione dello scarico previsti della Tab. III Allegato 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali;
- in osservanza a quanto indicato al punto B della Delibera di Giunta Provinciale n. 703/2011, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico
- corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della rete fognaria e dalla manutenzione degli impianti di trattamento, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. l'attività industriale prevede "autodemolizione (R4), messa in riserva e trattamento (R13 – R4) di rifiuti speciali non pericolosi";
2. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
3. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
  - EMISSIONE E01 Gruppo elettrogeno a gasolio servizio macchina tritura plastica (100KW)
  - EMISSIONE E02 Gruppo elettrogeno a gasolio servizio macchina tritura cavi (176 KW)

Ossidi di azoto (espressi come NO2):	4000	mg/Nm3
--------------------------------------	------	--------

Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri totali :	130	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta ARTONI Autodemolizioni S.r.l. - il cui Gestore è il Sig. Artoni Massimiliano, con sede legale in Via Chiozzola n. 11 in fraz. Coenzo – 43058 Sorbolo Mezzani (PR), e impianti siti in Via Chiozzola n. 11 in fraz. Coenzo – 43058 Sorbolo Mezzani (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**Per gli impianti di cui al punto 3 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

I tecnici intervenuti:     matrice rifiuti - Alessandro Musiari  
                                       matrice scarichi idrici – Barbara Berselli  
                                       matrice emissioni in atmosfera – Matteo Dadà

La Responsabile del Distretto  
 Sara Reverberi

*documento firmato digitalmente*

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoopr@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)  EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779


# UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico

Prot. n.2011/8609

Sorbolo, li 22-11-2011



Provincia di Parma  
REGISTRO DI PROTOCOLLO  
N. 0070933 del 28/11/2011  
Class: 09.07.03



Spett.le Artoni autodemolizioni s.r.l.  
Via Chiozzola, 11 - loc. Coenzo  
43058 Sorbolo (PR)  
Via fax al n. 0521/699201

e, p.c. Provincia di Parma  
Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza  
e Protezione civile  
Piazza della Pace,1  
43121 Parma  
Via fax al n. 0521/931853

**Oggetto: Nulla osta scarico di acque reflue depurate in fosso stradale parallelo alla via Chiozzola, loc. Coenzo di Sorbolo.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTI:

- l'art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

### PREMESSO CHE:

- il presente provvedimento riguarda il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dall'insediamento produttivo ditta "Artoni autodemolizioni" sito in Coenzo di Sorbolo, in strada di Chiozzola, 11 di cui al prot. n. 1683 in data 16/03/2011 di questo Ente;
- lo scarico avverrà - previo idoneo trattamento, secondo le modalità prescritte dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione - in fosso stradale, in tratto tombato con condotta in calcestruzzo Ø 500 mm, attraverso tubazioni di diametro Ø 300 mm (scarico S1) e Ø 200 mm (scarico S2);
- la ditta in indirizzo è altresì in possesso di autorizzazione allo scarico, nel medesimo corpo ricettore, per acque reflue domestiche (scarico S3), rinnovata da questo Ente in data 02/05/2011 con atto prot. n. 2901;

VISTA la relazione idraulica prodotta dalla richiedente a firma dell'ing. Fulvio Grignaffini in data 22/12/2008;

comunica, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, che **nulla osta** allo scarico di cui trattasi (S1 e S2 come dianzi individuati) proveniente dall'insediamento ditta "Artoni autodemolizioni", in conformità alla documentazione tecnica di cui al prot. n. 1683 del 16/03/2011, in fosso stradale su strada di Chiozzola, in corrispondenza del civico n. 11.

### AVVERTENZE:

Al sensi degli artt. 32 e 33 del vigente codice della strada, il richiedente dovrà provvedere alla manutenzione e conservazione della condotta stradale tombata, nel tratto di pertinenza.

Il rilascio del presente nulla osta non vincola ad alcuna servitù la strada, che potrà quindi variare, ove le

esigenze della viabilità lo richiedessero, con facoltà piena ed insindacabile dell' ente proprietario, di andamento e di piano, in qualsiasi tempo, senza che perciò il richiedente o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, possano opporre difficoltà o pretendere alcun l'ridennizzo o compenso di sorta.

Resta comunque a carico del richiedente e/o suoi subentranti la responsabilità civile e penale, presente e futura per eventuali danni che dovessero verificarsi a terzi soggetti a causa di quanto in oggetto.

Il responsabile del servizio  
*ing. Valter Bertozzi*





COMUNE DI SORBOLO MEZZANI  
(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Sorbolo Mezzani, 17/02/2020

Prot. n.

Spett.le A.R.P.A.E – Sez. Prov.le di Parma  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
(SAC)  
P.le della Pace, 1  
43121 Parma  
c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli  
Pec: [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 208 – Domanda di rinnovo dell'autorizzazione Unica relativa all'esercizio delle attività di demolizione (R4), messa in riserva e trattamento (R13 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Sorbolo Mezzani - ditta Artoni Autodemolizioni s.r.l. impianto in loc. Coenzo, via Chiozzola, 11. Parere di competenza**

Il presente parere è rilasciato dal Comune di Sorbolo Mezzani, subentrato in data 01/01/2019 all'Unione Bassa Est Parmense in forza della Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, in quanto ente competente per il rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla-osta o assensi in genere in materia edilizio-urbanistica ed ambientale.

**Quanto agli aspetti inerenti la compatibilità edilizia-urbanistica**

Come si evince dalla documentazione pervenuta al prot. 527 del 16/01/2020, al prot. n. 1757 e 1809 del 13/02/2020, la domanda non prevede modifiche o trasformazioni di carattere edilizio, acustico, emissivo rispetto a quanto già autorizzato pertanto, per quanto di competenza, si conferma il parere favorevole comunicato con ns. nota prot. n. 10462 del 06/09/2019.

**Quanto agli scarichi idrici**

Come si evince dalla documentazione pervenuta al prot. al prot. 527 del 16/01/2020, al prot. n. 1757 e 1809 del 13/02/2020, si conferma quanto già precedente espresso nel parere in premessa: trattasi di un rinnovo dell'autorizzazione con invarianza delle condizioni di esercizio. Secondo la documentazione agli atti sono presenti nell'insediamento n. 3 punti di scarico, denominati rispettivamente S1, S2 ed S3.

Quanto agli scarichi S1 ed S2, trattasi di scarichi di acque meteoriche e di dilavamento recapitanti in corpo idrico superficiale, pertanto non di competenza di questo ente.

Quanto alla scarico S3, trattasi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura, scarico sempre ammesso, senza necessità di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dal vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e delle eventuali prescrizione impartite dal gestore del Servizio idrico integrato.

Pertanto, per quanto di competenza, si conferma il parere favorevole comunicato con ns. nota prot. n. 10462 del 06/09/2019.

Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Valter Bertozzi)





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**